



**ALLEGATO SCARICHI**

**N. rep. 134/2025**

**Oggetto:** Ditta Calcestruzzi Magione Gradassi e C. sas - Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

**PREMESSO** che la ditta Calcestruzzi Magione Gradassi e C. sas (P.Iva 00234280543), con sede legale in Magione (PG), via Roma n. 31/A, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Corciano e pervenuta alla Regione Umbria, tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 69505 del 08/04/2025, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 6 del 24/05/2023, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'insediamento sito in Comune di Corciano, via A. Capitini n. 12 (Foglio n. 39 part.III n. 100) destinato a produzione di calcestruzzo;

**VISTA** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5055 del 11/05/2023, rilasciata dal SUAPE del Comune di Corciano alla ditta Calcestruzzi Magione Gradassi e C. sas con provvedimento n. 6 del 24/05/2023, in sostituzione, in particolare, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento dei piazzali dello stabilimento con superficie complessiva di 26.180 mq, previo trattamento con impianto di prima pioggia in discontinuo con accumulo e rilancio costituito da:

- pozzetto scolmatore,
  - vasca di accumulo prima pioggia denominata "vasca n. 2", con valvola di chiusura automatica a galleggiante anti-riflusso, quadro elettrico con temporizzatore ed elettropompa sommersa e con volume complessivo di 63,8 mc, di cui 49,28 mc di volume utile per l'accumulo delle acque di prima pioggia e 14,52 mc di volume utile di sedimentazione,
  - disoleatore "1" con filtro a coalescenza e portata di 6 l/sec,
- nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato scarichi 1 (N. Rep. 46/2023);

**CONSIDERATO** inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico suddetta, per lo scarico in corpo idrico superficiale (fosso intubato) delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti contenute nelle acque reflue industriali di dilavamento dei piazzali dello stabilimento, senza modifiche al ciclo di lavoro, ai flussi di processo da cui si originano le acque reflue e al sistema di trattamento delle acque reflue industriali installato;



**VISTA** la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, corredata da documentazione fotografica e di certificato di collaudo dell'impianto di prima pioggia e verifica della tenuta idraulica e della condizione strutturale della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, pervenuta al prot. reg. n. 58993 del 20/03/2024 e prot. n. 60436 del 22/03/2024;

**CONSIDERATO** inoltre che nel ciclo produttivo è previsto il riutilizzo delle acque reflue industriali prodotte nello stabilimento (acque reflue di dilavamento piazzali e acque reflue di lavaggio interno delle autobotti e di depolverizzazione degli automezzi a termine della giornata lavorativa), previo trattamento e successiva raccolta nelle vasche "3" e "4", per l'alimentazione dell'impianto di produzione del calcestruzzo;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

**VISTA** la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta Calcestruzzi Magione Gradassi e C. sas è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Calcestruzzi Magione Gradassi e C. sas (P.Iva 00234280543), con sede legale in Magione (PG), via Roma n. 31/A, dell'autorizzazione allo scarico



in corpo idrico superficiale (fosso intubato) delle acque reflue industriali di dilavamento dei piazzali dello stabilimento sito in Comune di Corciano, via A. Capitini n. 12 (Foglio n. 39 part.IIIa 100), contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, previo trattamento con impianto di prima pioggia di cui in premessa, nonché al riutilizzo delle acque reflue descritto in premessa, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

**1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, trasmettere alla Regione Umbria planimetria (Tavola 3/b-ii) aggiornata con pozzetto di ispezione e campionamento delle acque di seconda pioggia sulla tubazione di by-pass, a monte del pozzetto di confluenza con le acque di prima pioggia, e documentazione fotografica con indicazione del suddetto pozzetto di campionamento;

**2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue, il punto di ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia ubicato immediatamente a valle del disoleatore "1" e il punto di ispezione e campionamento delle acque di seconda pioggia;
- b) Tutti i pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali);
- d) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico delle acque di prima pioggia in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle del disoleatore "1", ricercando almeno i seguenti parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali): Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Solfati, Cloruri, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e Oli animali e vegetali, Cadmio, Cromo totale,



Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi totali, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Saggio di Tossicità Acuta;

- f) Effettuare un monitoraggio conoscitivo dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento posto sulla tubazione di by-pass, mediante prelievi con cadenza annuale e in occasione di un evento meteorico significativo, e determinazione analitica dei parametri di cui al precedente punto e) relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali);
- g) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, di cui ai precedenti punti e) ed f), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità degli scarichi e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione e i relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno. I successivi certificati di analisi dovranno essere trasmessi con cadenza annuale. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico delle acque di prima pioggia la presenza di sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 627/2019, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, entro 180 giorni dal rilevamento deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;
- i) Qualora dal monitoraggio conoscitivo effettuato di cui al precedente punto f) venga riscontrato il superamento dei valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali), entro 90 giorni dal rilevamento, dovrà essere richiesta la modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA, specificando le modifiche impiantistiche da mettere in atto ai fini del rientro nei limiti di legge;
- j) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di prima pioggia dovrà essere eseguita solo da personale specializzato ed autorizzato ed annotata su apposito registro. La manutenzione ordinaria del sistema di trattamento dovrà essere eseguita seguendo i criteri minimi di seguito elencati:



1. ispezione dei pozzetti almeno ogni 2 (due) mesi per verificarne lo stato (presenza di occlusioni nelle tubazioni d'ingresso e d'uscita, accumulo di sabbia o fanghi) e pulizia;
  2. ispezione della vasca di accumulo almeno ogni 2 (due) mesi per verificarne il corretto funzionamento della valvola antiriflusso a galleggiante, del quadro elettrico con temporizzatore, della elettropompa sommersa, dello stato delle tubazioni e dei cavi, la pulizia;
  3. estrazione degli olii e fanghi accumulati nella vasca di accumulo, con pulizia delle pareti e del fondo, almeno ogni 4 (quattro) mesi;
  4. ispezione del disoleatore almeno ogni 2 (due) mesi per verificarne lo stato (presenza di occlusioni nelle tubazioni d'ingresso e d'uscita, accumulo eccessivo di olii o fanghi, formazione di croste superficiali, controllo del filtro a coalescenza);
  5. estrazione degli olii e fanghi accumulati nel disoleatore e pulizia del filtro a coalescenza, almeno ogni 4 (quattro) mesi;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
- m) Il riutilizzo delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche di qualifica del prodotto e per uso esclusivamente industriale (processo) nell'impianto di produzione di calcestruzzo di cui alla presente autorizzazione, evitandone la fuoriuscita dalle aree a tal fine predisposte, l'utilizzo sul suolo e su spazi aperti al pubblico. Il riutilizzo inoltre deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale;

### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)